



Sentenza n. 287/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli	Presidente Agg.
Rossella Cassaneti	Consigliere
Flavia D'Oro	Referendario - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad istanza di parte ai sensi dell'art. 172, lett. d) c.g.c., iscritto al n. **74225** R.G., promosso dal Sig. **Gennaro RIZZO**, nato il 3.4.1956 a Gioi (SA) ed ivi residente al Corso Umberto n. 82/A, c.f. RZZGNR56D03E037B, rappresentato e difeso con poteri anche disgiunti - giusta procura in calce al presente atto – dagli avv.ti Domenicantonio D'Alessandro [c.f.: DLSDNC73C13H703P] e Francesco Botti [c.f.: BTTFNC78P11A091V] assieme ai quali elegge domicilio fisico in Napoli, alla via Pietro Colletta, n. 12 presso e nello studio dell'Avv. Raffaele Leanza, nonché domicilio digitale presso i seguenti indirizzi p.e.c. (domenicantoniodalessandro@puntopec.it e francescobotti@puntopec.it) dei predetti difensori;

contro

-REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante

p.t., con sede legale in Napoli, via Tasso, c.f. 84001790652,
p.e.c.: us01@pec.regione.campania.it, contumace;

nonché nei confronti della

-PROCURA REGIONALE presso la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Campania, con sede in Napoli, Via
Piedigrotta n. 63, p.e.c.: campania.procura@corteconticert.it,

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 16.05.2024, con l'assistenza
del segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Primo
Referendario Flavia D'Oro, l'avv. Francesco Botti, anche su
delega dell'avv. Domenicoantonio D'Alessandro, e il Pubblico
Ministero nella persona del S.P.G. Flavia Del Grosso.

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso ad istanza di parte depositato in data 5.2.2024,
il sig. Rizzo impugnava la nota della Regione Campania, Unità
Operativa Dirigenziale Recupero Crediti, Esecuzione, prot.
PG/2023/0564767 del 22.11.2023, a firma del Dirigente Avv.
Angelo Mazzocchella, richiamante la precedente nota prot.
PG/2023/0330105 del 29.6.2023, con la quale, nonostante
l'intervenuta sentenza assolutoria della Corte di Appello Penale
di Salerno n. 760/2023, divenuta irrevocabile il 19.6.2023 (in
accoglimento dell'appello proposto nell'interesse del ricorrente
avverso la sentenza penale di primo grado del Tribunale Penale
di Salerno, n. 3275 del 24 giugno 2022), l'Amministrazione

Regionale ha ritenuto di dover comunque dare esecuzione al giudicato contabile di danno erariale, precedentemente formatosi in forza delle sentenze della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Campania, n. 1/2017 (non definitiva) e n. 1027/2018 (definitiva), confermate dalla Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 165/2021.

Riepilogati i fatti, richiamava il giudicato penale assolutorio formatosi successivamente al giudicato contabile, in forza del quale, ravvisati profili di antigiuridicità connotati da colpa grave, la Sezione ha complessivamente quantificato il danno in € 435.182,18, ponendo lo stesso a carico dei sig.ri Cavaliere, Cuozzo e Rizzo nella misura del 70%, pari a complessivi € 304.627,52 (da suddividere, in parti uguali, in € 101.542,50 cadauno), mentre il restante 30% è stato posto a carico degli altri convenuti (Bassano, Bove e Cirillo).

Il ricorrente lamentava che, in seguito alla conferma in appello della sentenza di questa Sezione, la Regione Campania ha avviato nei confronti del ricorrente il procedimento esecutivo teso alla riscossione delle somme per le quali è stato condannato al risarcimento del danno erariale. Ed infatti - con nota prot. n. PG/2023/0330105 del 29.6.2023 - l'Unità Operativa Dirigenziale Recupero Credito, Esecuzione, della Regione Campania, dato atto che € 33.160,20 erano già stati recuperati, ha intimato al Sig. Rizzo la corresponsione degli

ulteriori € 68.382,30 per sorta capitale (€ 101.542,50 - € 33.160,20 già riscosso), nonché di € 2.517,32 per interessi legali dal 5.5.2021 al 26.6.2023, per complessivi € 71.615,52.

Tuttavia, prima di tale richiesta, la Corte di Appello Penale di Salerno, con sentenza n. 760/23, depositata in data 16 maggio 2023, divenuta irrevocabile il 19.6.2023, in accoglimento dell'appello proposto nell'interesse dell'odierno ricorrente avverso la sentenza penale di primo grado (Tribunale Penale di Salerno, sent. n. 3275 del 24 giugno 2022), ha assolto il Sig. Gennaro Rizzo dall'imputazione di cui al capo A) per non aver commesso il fatto, contestualmente revocando sia la disposta confisca, che le precedenti statuizioni civili in favore delle costituite parti civili (Regione Campania e Provincia di Salerno).

Con nota p.e.c. del 4.7.2023, l'odierno ricorrente ha comunicato alla Regione l'intervenuta decisione penale di assoluzione.

Tuttavia, con nota prot. n. PG/2023/0564767 del 22.11.2023, la Regione ha riscontrato la suddetta nota, precisando che "La sentenza n. 165/2021 della Corte dei Conti Sezione I^a giurisdizionale Centrale d'Appello, con la quale la S.V. è stata condannata al pagamento nei confronti della Regione Campania, a titolo di danno erariale, della somma di euro 101.542,50, oltre interessi legali e spese di giudizio, è passata in giudicato e quest'Amministrazione è tenuta, pertanto, a darne esecuzione". Sicché - evidenziato come il giudizio contabile sia autonomo e indipendente rispetto a quello penale

(ancorché relativo ai medesimi fatti), come ritenuto da questa Sezione nella menzionata sentenza, data l'insussistenza di una pregiudizialità penale comportante la sospensione del procedimento erariale - ha nuovamente invitato il ricorrente al pagamento delle somme dovute.

Il ricorrente rappresentava in ricorso che l'unico strumento di tutela apprestato dall'ordinamento per far valere le proprie ragioni scaturenti dal giudicato penale è il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, co. 1, lett. d), c.g.c. in quanto, trattandosi di giudicato penale successivo (e non antecedente) rispetto al giudicato contabile, non sarebbe possibile proporre la revocazione ex art. 202 e segg. c.g.c. né un'eventuale opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice Ordinario per sopravvenuti fatti modificativi e/o estintivi trattandosi di titolo esecutivo avente natura giurisdizionale.

In ricorso evidenziava che:

- il sopravvenuto giudicato penale incide in senso estintivo sulla riscossione della somma risarcitoria il cui titolo esecutivo è il pregresso giudicato contabile. Infatti, la Corte d'Appello Penale non si è limitata soltanto ad assolvere il Sig. Rizzo dal capo A), ma anche ad evidenziare che l'apporto alla vicenda (la sottoscrizione di taluni atti della procedura) non era stato contraddistinto dalla consapevolezza che gli atti, in ipotesi funzionali a commettere il peculato, fossero falsi. Pertanto, il giudicato penale, sebbene intervenuto successivamente, non

potrebbe rimanere *tamquam non esset* e privo di valutazione e/o incidenza nella fase esecutiva rispetto alla condanna al risarcimento del danno erariale, sì da ritenerlo completamente escluso (fatto estintivo) ovvero, in subordine, in grado di modificarne la quantificazione (fatto modificativo). Inoltre, in seguito alla pronunciata assoluzione penale, le statuizioni civili in favore della Regione Campania sono state interamente revocate, con la conseguenza che le conclusioni rassegnate dalla parte civile in sede penale sono state tutte respinte. Nella specie, ci si troverebbe dinanzi alla circostanza che, a fronte dei medesimi fatti oggetto di processo penale e di danno erariale, il Sig. Rizzo, per il sol fatto che il giudicato erariale sia precedente a quello penale, si vedrebbe condannato a risarcire il danno cagionato alla Regione Campania, nonostante il risarcimento del danno richiesto dalla Regione sia stato escluso in sede penale dalla Corte d'Appello Penale;

- in via subordinata il successivo giudicato penale può costituire fatto modificativo della pretesa, dovendo considerare lo stesso per quel che concerne il *quantum* della esecuzione quale fatto modificativo. Infatti, l'odierno ricorrente ha avuto un ruolo marginale nella vicenda e non ha agito nella consapevolezza della falsità degli atti della procedura, cui ha soltanto marginalmente preso parte ed in relazione alla quale gli si è potuto rimproverare soltanto leggerezza e mera negligenza (non certo colpa grave, men che meno dolo). A fronte

della pronunciata assoluzione, acclarante l'assoluta marginalità della condotta tenuta dall'odierno ricorrente, apparirebbe ingiusto ed illogico mantenere sia l'attribuzione di una percentuale di danni pari al 70% (anziché del 30%), sia – all'interno della stessa percentuale del 70% - la suddivisione in parti uguali. Sicché, sussisterebbero gli elementi affinché, in ragione della sopravvenuta assoluzione, l'esecuzione del danno erariale sia quantomeno ridotta, tenuto anche conto che il Sig. Rizzo ha già corrisposto la somma di € 33.160,20.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiedeva, quindi, di:

“a.- accertare e dichiarare che, con l'intervenuta sentenza della Corte d'Appello Penale di Salerno n. 760/2023, depositata in data 16.5.2023, divenuta irrevocabile il 19.6.2023, l'odierno ricorrente Sig. Giuseppe Rizzo, indagato nel proc. pen. n. 9257/10 r.g.n.r. Procura della Repubblica di Salerno, è stato definitivamente assolto per non aver commesso il fatto dall'imputazione di cui al capo A) del suddetto procedimento penale;

b.- conseguentemente, per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare che la somma di € 101.542,50 che l'odierno ricorrente è tenuto a corrispondere alla Regione Campania a titolo di danno erariale in seguito alla condanna disposta con le sentenze di Codesta Ecc.ma Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Campania, n. 1/2017 e n. 1027/2018, confermate dalla sentenza della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale

Centrale d'Appello, n. 165/2021, depositata in data 5.5.2021, non è più dovuta in ragione del sopravvenuto fatto modificativo e/o estintivo, costituito dal giudicato penale successivamente formatosi;

c.- per l'effetto, sempre per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare che l'esecuzione paventata dalla Regione Campania con le note dell'Unità Operativa Dirigenziale Recupero Crediti, Esecuzione, prot. PG/2023/0564767 del 22.11.2023 e PG/2023/0330105 del 29.6.2023 per la residua somma di € 71.615,52 (€ 101.542,50 - € 33.160,20 già prelevati), a corrispondersi da parte dell'odierno ricorrente nei confronti della Regione Campania in forza del suddetto titolo, non è più dovuta e che, in forza di quanto sopra, il Sig. Gennaro Rizzo ha diritto a vedersi restituita la complessiva somma di € 33.160,20 già corrisposta alla Regione Campania a titolo di danno erariale in virtù delle citate sentenze passate in giudicato;

d.- in subordine, per i motivi di cui sopra, sempre in ragione del giudicato penale successivamente formatosi rispetto alle citate pronunzie del Giudice Contabile, valutatane la portata e l'incidenza quale fatto modificativo della pretesa accertata in giudizio, ridurre proporzionalmente l'importo dovuto dall'odierno ricorrente, oggetto di esecuzione del danno erariale precedentemente quantificato in forza delle summenzionate sentenze della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Campania n. 1/2017 e n. 1027/2018, confermate in appello con

la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello n. 165/2021;

e.- condanna alle spese e competenze del presente giudizio, come per legge”.

2. In data 30.4.2024 la Procura depositava la propria memoria con cui sosteneva l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la sua infondatezza. In particolare, evidenziava che, pur affermando l'autonomia tra i due giudizi – penale ed erariale - il ricorrente pretenderebbe un inammissibile nuovo scrutinio dei fatti generatori di quel medesimo accertamento di responsabilità amministrativa pronunciato in doppio grado di giurisdizione dalla Corte dei conti. Infatti, l'efficacia extrapenale della sentenza assolutoria si riferisce allo stretto danno da reato, in radice diverso dal danno erariale, accertato in questo caso sulla scorta di presupposti totalmente autonomi dall'integrazione di quei fatti di reato scrutinati in sede penale. Autonoma e diversa, rispetto al perimetro delle imputazioni di reato e alle sottese fonti di prova dei rispettivi elementi costitutivi degli illeciti, fu l'impalcatura delle contestazioni di responsabilità amministrativa promosse dalla Procura regionale a carico del RIZZO e degli altri convenuti nonchè la ricostruzione dei fatti e l'accertamento di responsabilità svolto dal Giudice contabile, non influenzato dallo scrutinio del giudice penale (cfr. sent. Corte App. Salerno, sez. Penale, n. 760/2023, pag. 29). Il RIZZO con il giudizio in epigrafe

dissimulerebbe una inammissibile richiesta di riedizione di accertamenti di responsabilità amministrativa coperti da giudicato.

Inoltre, non potrebbe comunque rinvenirsi nel giudicato assolutorio penale invocato dal ricorrente una vera fonte di accertamenti contrastanti con quelli già svolti dal giudice contabile sui medesimi fatti storici in esame. Infatti, la pronuncia assolutoria della Corte di appello di Salerno promana dichiaratamente dal solo mancato convincimento pieno in ordine all'elemento soggettivo doloso che avrebbe dovuto sorreggere l'imputazione di peculato e conferma integralmente il carattere indebito dei corrispettivi e il ruolo attivo e di sicuro impatto decisionale attribuito all'odierno ricorrente dalle disposizioni organizzative interne dell'ente di appartenenza (cfr. sent. Corte di appello di Salerno ult. cit, pagg. 29, 36-37). Viene quindi confermato lo scrutinio già svolto dal Giudice contabile nel senso dell'antigiuridicità e della grave negligenza che connotarono le condotte attribuibili all'odierno ricorrente nella genesi degli esborsi indebitamente sostenuti per pagare opere stradali in gran parte mai realizzate.

3. All'odierna udienza, il ricorrente si riportava al ricorso, evidenziando l'intervenuta assoluzione con formula piena in sede penale e sostenendo l'ammissibilità del ricorso ad istanza di parte al fine di escludere l'esecuzione della sentenza di condanna della Corte dei conti o ridurre l'ammontare del danno

posto a suo carico. Il P.M. si riportava alla propria memoria evidenziando la diversità dell'accertamento compiuto dal giudice penale e dal giudice contabile e la presenza di un giudicato che ha accertato la responsabilità erariale del ricorrente.

Considerato in

DIRITTO

1. L'odierno giudizio ad istanza di parte ha ad oggetto *“le conseguenze del giudicato penale assolutorio formatosi successivamente al giudicato contabile sulla esecuzione della condanna alla corresponsione delle somme quantificate nel suddetto giudicato contabile a titolo di danno erariale in favore della Regione Campania, la quale - nonostante l'intervenuto giudicato penale favorevole al ricorrente - ritiene di dover comunque procedere con l'esecuzione, mentre il ricorrente ritiene che il suddetto giudicato penale, quantunque successivo, riverberi su tale pretesa e costituisca fatto sopravvenuto modificativo e/o estintivo”* (pag. 2 del ricorso).

In particolare, il ricorrente ha impugnato la nota della Regione Campania, Unità Operativa Dirigenziale Recupero Crediti, Esecuzione, prot. PG/2023/0564767 del 22.11.2023, che dà esecuzione al giudicato contabile di danno erariale (formatosi in forza delle sentenze della Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale per la Campania, n. 1/2017 e n. 1027/2018, rese nel giudizio r.g. 65972 instaurato con atto di citazione depositato in data

22.11.2013 e confermate in appello con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, n. 165/2021), sostenendo che la successiva sentenza assolutoria della Corte di Appello Penale di Salerno n. 760/2023, divenuta irrevocabile il 19.6.2023, impedirebbe all'Amministrazione Regionale di eseguire la sentenza di condanna in sede erariale.

2. In primo luogo, va dichiarata la contumacia della Regione Campania, avendo ricevuto l'Avvocatura Regionale il ricorso via pec in data 12.2.2024.

3. Il Collegio ritiene che il ricorso in epigrafe sia inammissibile.

3.1. L'atto introduttivo dell'odierno giudizio riguarda, in sostanza, l'accertamento negativo della responsabilità amministrativa in capo al ricorrente – già accertata con sentenza di questa Sezione, confermata in appello – a seguito del giudicato penale intervenuto successivamente rispetto al giudicato contabile, al fine di far valere tale giudicato sopravvenuto nella fase dell'esecuzione della sentenza e quindi nella fase della riscossione dell'importo di condanna da parte della Regione Campania.

Nel ricorso, richiamato l'art. 652 c.p.p., il ricorrente contesta, in sostanza, le statuizioni di condanna coperte dal giudicato, evidenziando - facendo richiamo alle statuizioni della sentenza penale - che *“la Corte d'Appello Penale non si è limitata soltanto ad assolvere il Sig. Rizzo dal capo A), ma anche ad evidenziare, con dovizia di motivazione, che l'apporto alla vicenda (la*

sottoscrizione di taluni atti della procedura) non era stato contraddistinto dalla consapevolezza che gli atti, in ipotesi funzionali a commettere il peculato, fossero falsi e, anzi, al momento del sopralluogo, l'odierno ricorrente era apparso visibilmente spaesato e sorpreso. Da qui, tutt'al più, la leggerezza e la mera negligenza nel comportamento tenuto, per di più nell'ambito di un appalto per la cui esecuzione l'odierno ricorrente non ha avuto alcun ruolo specifico (non era RUP, tantomeno direttore dei lavori), né sono mai emersi elementi in grado di fargli dubitare della correttezza delle attività svolte dagli incaricati a svolgere le effettive funzioni giuridico-amministrative riguardanti l'esecuzione dei lavori. Per tal fatta, non può sostanzarsi la colpa grave nei sensi intesi dalla giurisprudenza contabile secondo cui "sulla base di una valutazione ex ante ed alla luce delle circostanze del caso concreto, alla cui stregua va accertato il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, non risulta comunque possibile configurare alcuno di quei profili contenutistici e tipologici (grave e marchiana leggerezza e superficialità, macroscopica violazione delle norme, sprezzante trascuratezza dei propri doveri, assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza, patente disaffezione per le vicende della "cosa pubblica"), in cui deve sostanzarsi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpa grave (in terminis, tra le altre, Corte dei conti, Sez. III d'appello n.49/2018; id. Sez. II

d'appello, n. 1391/2016; Sezioni riunite n. 56/A/1987)" (si cfr., Corte dei Conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d'Appello, sentenza n. 23 del 2023). E, all'esito del giudizio penale, alcuno dei suddetti indici tipologici può ritenersi inverato" (pagg. 14-15 del ricorso).

Il Collegio, pur ritenendo astrattamente ammissibile l'accertamento negativo proposto nelle forme del giudizio ad istanza di parte – non potendosi negare in tali ipotesi la sussistenza di un interesse concreto e attuale (e quindi meritevole di tutela giurisdizionale) alla rimozione dello stato di incertezza circa l'esistenza o meno di una responsabilità contabile (cfr. sez. giur. Lombardia, sent. n. 283/2018), nella specie, peraltro, accertata con sentenza passata in giudicato ma contestata con l'odierno ricorso - ritiene che il ricorso sia inammissibile in quanto la domanda contrasta con il principio del *ne bis in idem*, essendo mirata a conseguire il ribaltamento di statuizioni ormai coperte dal giudicato.

Infatti, il giudizio ad istanza di parte si configura come un giudizio di primo grado, ove si prospetta per la prima volta un determinato *petitum*, ma non può essere utilizzato per demolire un giudicato già formatosi.

Come evidenziato dalla Procura, il ricorrente, nell'oggetto delle proprie domande, pretende un inammissibile nuovo scrutinio dei fatti generatori di quel medesimo accertamento di responsabilità amministrativa, pronunciato in doppio grado di

giurisdizione da questa Corte dei conti e coperto dal giudicato. Orbene, lo strumento astrattamente idoneo per far valere la prevalenza del giudicato penale ex art. 651 c.p.p. è la revocazione straordinaria ex art. 202 lett. c) (che prevede il caso in cui “*si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza*”) in quanto, nel caso in cui le prove addotte nel giudizio di responsabilità siano state riconosciute false dalla sentenza penale, il giudicato penale può essere antecedente o successivo al giudicato contabile, giacchè l’art. 202 c.g.c. non contiene specificazioni in merito.

Peraltro, l’efficacia *extrapenale* della sentenza assolutoria va riferita allo stretto danno da reato, diverso dal danno erariale, accertato in questo caso sulla scorta di presupposti totalmente autonomi dall’integrazione di quei fatti di reato scrutinati in sede penale. Nel caso di specie non vi è neppure identità tra il pronunciamento assolutorio penale (limitato al reato di peculato) e l’imputazione del danno erariale, che ha presupposti diversi. La responsabilità erariale, non avendo natura sanzionatorio-punitiva, non è assimilabile al concetto di “sanzione penale” e, dunque, l’esercizio dell’azione contabile per gli stessi fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale non configura alcuna violazione del principio del *ne bis in idem*. (Corte dei Conti, sez. I centr. d’App. sent. n. 66 del 9-02-2023).

Al riguardo il Collegio rammenta che il sistema dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile o amministrativo è caratterizzato dal principio generale dell'autonomia e separatezza dei giudizi (cfr. Sez.I, 5 maggio 2006, n. 104; Sez. III, 16 ottobre 2001, n. 274; Sez. II, 10 settembre 2001, n. 291), per effetto del quale, da un lato, l'istituto della sospensione necessaria si applica solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità (art. 106 c.g.c.) e, dall'altro, gli effetti del giudizio penale sugli altri giudizi sono puntualmente disciplinati dagli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. Al riguardo è stato precisato che *“L'applicabilità in via generale dell'articolo 652 c.p.p., che disciplina l'efficacia extrapenale della sentenza di assoluzione sia nel giudizio civile, sia in quello amministrativo di danno, “non comporta alcun automatismo tra la formula assolutoria ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione va condotta caso per caso tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella statuizione dal giudice penale” (Sez. I, 2 settembre 2016, n. 876; 9 gennaio 2008, n. 14)”. Inoltre “la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile” (Sez. I, 96/2011; n. 624/2013; 774/2013; Sez. II, 325/2014; 347/2015; 26/2016)”. (Corte dei conti, sez. Lazio, sent. n. 443 del 12/05/2021).*

Ad avviso della giurisprudenza, il contrasto tra giudicati

presuppone in effetti la tutela dei medesimi interessi, nei confronti delle stesse parti e con identici elementi di identificazione della domanda (Cons. Stato, sez. VI, sent. 2 gennaio 2024, n. 18).

La *“possibilità di contrasto di valutazione (e quindi di giudicati) tra giudice penale e contabile che discende dalle diverse regole di utilizzabilità”* delle medesime prove nei due giudizi è riconducibile *“direttamente ad una scelta legislativa funzionale alla riduzione della durata del giudizio contabile (che si concreta nella eliminazione della pregiudizialità penale: abrogazione del previgente art.3 c.p.p. e approvazione dell’art. 106 c.g.c.), nonché dalla diversa natura delle situazioni sostanziali controverse, che legittima giudizi diversi sullo stesso fatto senza che vi sia ingiustificata disparità di trattamento”* (Corte dei conti, sez. Calabria, sent. n. 279 del 24/11/2021).

Né l’avvenuta assoluzione nel giudizio penale determina l’estinzione del procedimento dinanzi alla Corte dei conti per responsabilità erariale (Corte dei conti, sez. giurisdizione di appello per la Regione Siciliana, sent. n. 34/A/2021). Tale affermazione è conseguenza dell’assoluta autonomia dei giudizi, in considerazione delle diverse finalità degli stessi (sanzionatoria per il giudizio penale, risarcitoria per quello contabile) e, quindi, per le diverse valutazioni che i due giudici possono fare dei medesimi fatti storici, nonché per i diversi presupposti, oggettivi e soggettivi, che stanno alla base dei due

giudizi, per cui la medesima fattispecie può essere rilevante per affermare la responsabilità amministrativo – contabile ed irrilevante sotto il profilo penale, o viceversa. (Corte dei conti, sez. III app., sent. n. 273/2021).

E infatti *“nel giudizio di responsabilità di competenza della Corte dei conti – caratterizzato da piena autonomia rispetto al giudizio penale promosso per gli stessi fatti – il risarcimento del danno erariale è configurato come conseguenza del comportamento illecito, posto in essere nell’adempimento di una prestazione in cui si estrinseca il contenuto del rapporto di servizio, indipendentemente dal fatto che le violazioni degli obblighi di servizio, che caratterizzano tale rapporto, integrino, ricorrendone i presupposti, anche gli estremi di un reato previsto e punito dalla legge penale”* (Corte dei conti, sez. II appello, sent. n. 633/2018).

Sul punto, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, *“è principio affermato in modo costante dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che giurisdizione penale e civile, da un lato, e giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale”* (Cassazione, SS.UU., sent. n.8927/2014).

La giurisprudenza d’Appello della Corte dei conti ha affermato in particolare che *“l’articolo 652 del c.p.p. -nel disciplinare l’efficacia extrapenale della sentenza di assoluzione nel giudizio*

civile ed in quello amministrativo di danno quanto all'accertamento che il fatto non sussiste- non determina alcun automatismo, dovendo il giudice contabile valutare caso per caso l'effettivo accertamento contenuto nella statuizione del giudice penale, in quanto l'eventuale liceità riconosciuta dal giudice penale non esclude la illiceità contabile. La giurisprudenza contabile ha in proposito chiarito che "Per quanto concerne l'efficacia...nel presente giudizio della pronuncia assolutoria con la formula "perché il fatto non sussiste", è da escludere che di per sé tale formula assolutoria stia a significare necessariamente (e "automaticamente") l'insussistenza del fatto materiale che integra la fattispecie dannosa all'esame del giudice contabile. Spetta infatti a tale giudice, di volta in volta, accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto (penale) comporti anche l'insussistenza del fatto dannoso ai fini della pronuncia erariale: i due "fatti" potrebbero non coincidere. Ed inoltre "la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile" (questa stessa Sezione centrale d'appello, n. 30/2017). (Corte conti, III Sez. Centr. Giur. App. sent. n. 491/2017 in data 9.10.2017 e n. 143/2018 in data 9.5.2018)". (Corte dei conti, sez. I centr. d'Appello, sent. n. 252 del 01/06/2023); "l'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia

extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste” non necessariamente sta a significare l’insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell’elemento che compone la fattispecie delittuosa (Corte di Cassazione, n. 1339 del 5 giugno 1992). Infatti, pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a quest’ultimi una pluriqualeificazione giuridica (penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. L’identità di detti fatti materiali riguarda singoli elementi delle fattispecie e non integrano autonome situazioni giuridiche sostanziali che, per legge, devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice, ma sono liberamente apprezzabili, ciascuna per la rilevanza che assume per l’ordinamento nell’ambito del relativo giudizio. Ne consegue che in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l’applicazione dell’art. 652 c.p.p. non possa prescindere dall’autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l’insussistenza dell’evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale”, dovendo il giudice contabile verificare quale sia l’accertamento contenuto nella sentenza penale e la sua motivazione.

“Il giudice contabile conserva la facoltà di valutare autonomamente i fatti e le circostanze, per come emergenti dalla motivazione della sentenza penale, al fine di verificare se la formula assolutoria per non aver commesso il fatto comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno), ai fini della

pronuncia sulla responsabilità amministrativa (cfr. Corte dei conti, Sez. III^a App., sent. n. 458/2016). In pratica, al fine di vagliar -penale della sentenza assolutoria, è necessario prenderne in considerazione sia il dispositivo sia la motivazione, al fine di accertare se i fatti contestati nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile siano sostanzialmente identici a quelli che erano stati oggetto dell'imputazione nel procedimento penale (Sez. Liguria, sent. n. 221/2021)”. (Corte dei conti, MARCHE, SENTENZA n. 91 del 31/10/2023).

Inoltre, “il giudice, al fine di formare il proprio libero convincimento, può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio, al fine non solo di trarne semplici indizi o elementi di valutazione, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (Cass. Sez. III n. 14766 del 26.06.2007 e precedenti ivi richiamati), salvo il dovere di non negare ingresso a mezzi di prova ammissibili e pertinenti, offerti dalle parti per contrastare quelle risultanze (Cass. Sez. III, n. 12751 del 18.10.2001 e precedenti ivi richiamati)”. (Corte dei conti, sez. III centr. d'Appello, n. 273 del 25/05/2021).

La circostanza che i medesimi elementi di fatto siano oggetto di entrambi i giudizi non preclude quindi in alcun modo al giudice contabile di valutare autonomamente, come nella specie avvenuto, in applicazione dei principi che governano il processo contabile e per il perseguimento delle finalità di tutela erariale che lo sovrintendono, elementi posti all'esame anche di altro plesso giurisdizionale. A tale riguardo, si evidenzia che la sentenza della I sez. centr. d'Appello n. 165/2021 conferma la legittimità della mancata sospensione del giudizio di primo grado per pendenza di quello penale, motivata nella sentenza n. 1027/2018 *“in ragione del principio di autonomia e separatezza dei giudizi ex art. 295 c.p.c. dal quale discende l'insussistenza del rapporto di pregiudizialità tra processo penale e processo di responsabilità amministrativa, dell'art. 106 del Codice di Giustizia Contabile ai sensi del quale la sospensione obbligatoria del giudizio richiede un rapporto di pregiudizialità logico giuridica tra i due giudizi e del principio della ragionevole durata del processo di cui all'articolo 111, comma 2, Cost”* nonché in ragione della *“presenza, nel fascicolo processuale, di atti e documenti utili ed idonei per addivenire ad una ponderata decisione della controversia”*.

Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affermato, anche di recente, che *“la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche*

quando investono un medesimo fatto materiale” (ex plurimis Cass., sez. un., n. 5848 del 2015)”, sicchè “la giurisprudenza contabile ha evidenziato come la vigente normativa, scaturente dal riformato codice di procedura penale e da quello di giustizia contabile, “ha ridisegnato i rapporti tra processo contabile e processo penale, improntandoli al principio di separatezza e ponendo fine alla c.d. pregiudizialità penale” (Sezioni Riunite, Ord. n. 2/2020); ebbene, poiché la ratio dell’autonomia del processo contabile rispetto a quello penale è da individuare proprio nel diverso oggetto del giudizio e nei peculiari presupposti necessari per la configurabilità di un illecito di natura amministrativo-contabile, ne consegue che “per pacifica giurisprudenza contabile, prima il PM e poi il collegio possono trarre anche dalle sole risultanze istruttorie del procedimento penale autonomi apprezzamenti e convincimenti, anche quando i fatti rilevanti ai fini della pronuncia coincidano, in tutto od in parte, con quelli oggetto del giudizio penale, dal momento che il giudice contabile deve valutare la sussistenza o meno di un danno erariale e dell’elemento soggettivo minimo della responsabilità amministrativa” (Sez. Giur. Lazio, n. 396/2021). Per quanto attiene, specificamente, alla sospensione del giudizio contabile in attesa del giudizio penale, la giurisprudenza, alla luce dei criteri esposti, ha chiarito che “non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché inerente all’accertamento in ordine agli stessi fatti oggetto del giudizio di

responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione del secondo processo a norma dell'art. 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente da cui dipende la definizione del giudizio contabile” (Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 9/2018)” (Corte dei conti, sez. Calabria, sent. n. 64 del 22/03/2022); “Ciò per effetto della soppressione, nel nuovo ordinamento processuale conseguente alla riforma del codice di procedura del 1988, del principio della pregiudizialità penale, vigente nel codice abrogato, della limitata efficacia del giudicato penale nei giudizi civili o amministrativi (artt. 651 e ss. c.p.p.) e dell'emersione, nella giurisprudenza, del diverso principio di reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella di responsabilità amministrativa; principio per effetto del quale il giudice contabile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti retrostanti l'azione di responsabilità, ancorché, in presenza dell'effettiva coincidenza dei fatti materiali e della rilevanza dei fatti stessi ai fini del decidere, gli sia consentito sospendere il giudizio in attesa del giudicato penale (ex multis, v. Corte dei conti, SS.RR., n. 9/2018 e n. 648/A/1990; cfr., inoltre, Cass., SS.UU., n. 1768/2011)”. (SSRR, ord. 3/2023/RCS).

3.2. Totalmente autonoma e diversa, rispetto al perimetro delle imputazioni di reato e alle sottese fonti di prova dei rispettivi elementi costitutivi degli illeciti, è stata, in effetti, come anche

rilevato dalla approfondita memoria depositata dalla Procura, l'impalcatura delle contestazioni di responsabilità amministrativa promosse dalla Procura regionale a carico del RIZZO e degli altri convenuti. In quella sede si presero in considerazione, tra l'altro, le posizioni di altri e diversi funzionari pubblici e centri di responsabilità coinvolti nella vicenda, di cui fu ricostruita l'antigiuridicità – in termini di violazioni di doveri di servizio e di conseguente pregiudizio erariale – attingendo e rielaborando autonomamente il materiale informativo ritualmente acquisito dalla parallela indagine penale. Altrettanto autonomo, in termini di cognizione e argomentazione probatoria, è stata la ricostruzione dei fatti e l'accertamento di responsabilità svolto dal Giudice contabile: accertamento fondato, per l'appunto, sull'apprezzamento di un titolo d'illecito – la grave negligenza in condotte attive e omissive del RIZZO e degli altri convenuti – che in alcun profilo poteva e doveva dirsi influenzato dal parallelo scrutinio di quel materiale istruttorio, condotto dal Giudice del fatto di reato rispetto a fattispecie ontologicamente e processualmente diverse. La stessa pronuncia del Giudice penale d'appello rammenta come la qualificazione dei fatti e la cognizione del Giudice contabile – in quella sede utilizzata dalle difese per argomentare l'insussistenza dell'elemento oggettivo del peculato - *“ha natura risarcitoria”* e *“la Regione avrebbe comunque avuto titolo al risarcimento dei danni quale Ente che aveva erogato i fondi*

pubblici” (cfr. sent. Corte App. Salerno, sez. Penale, n. 760/2023, pag. 29): sicchè quanto pronunciato ai fini dell’affermazione di responsabilità amministrativa dispiega effetti nettamente autonomi e distinti rispetto ai ben diversi accertamenti rimessi al Giudice penale per affermare l’avvenuta integrazione di fattispecie di reato.

Nella medesima sentenza poi si afferma che il Collegio “*non dubita del fatto che l'imputato, capo-area del Servizio viabilità, fosse competente a controllare gli atti di appalto e ad asseverare le attestazioni del direttore dei lavori*” (pag. 36) e “*non v'è dubbio che il Rizzo, nelle vesti di Capo-area delegato dal RUP alla sottoscrizione degli atti della procedura d'appalto, dovesse esercitare un puntuale controllo sull'operato delle imprese e dello stesso direttore dei lavori*” (pag. 37). La sentenza esclude l'intenzionalità della condotta del ricorrente escludendo un automatismo tra violazione dell'obbligo di controllo e responsabilità dolosa e affermando al riguardo che “*non sembra peregrina l'ipotesi che l'imputato avallò taluni atti della procedura amministrativa senza curarsi di verificarne personalmente il contenuto e dunque per leggerezza e mera negligenza*” (pag. 37) e quindi con colpa e non con dolo (Corte di App. di Salerno sent. 760/2023). Tale affermazione risulta, peraltro, compatibile con quanto affermato nel giudizio contabile, che ha imputato al ricorrente una responsabilità gravemente colposa. Non appare sussistere quindi alcun

contrasto tra giudicati, proprio in quanto non c'è identità tra pronunciamento in sede penale (che ha assolto il ricorrente “per non aver commesso il fatto” in relazione al reato di peculato, escludendo l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato) e condanna erariale (per una condotta antigiuridica connotata da colpa grave per aver proposto e trasmesso una perizia di variante non supportata da adeguate motivazioni e nell'aver emesso stati di avanzamento lavori, certificati e mandati di pagamento con i quali sono stati pagati lavori che non sono stati realizzati). Dalla lettura delle statuizioni del giudice contabile e del giudice penale non emerge dunque una piena sovrapponibilità tra i fatti in relazione ai quali è stata esclusa la sussistenza della responsabilità penale per il ricorrente e le condotte a lui contestate in sede di responsabilità amministrativo contabile. Dal tenore della sentenza assolutoria in sede penale non può quindi essere esclusa in radice l'antigiuridicità delle condotte accertate nel giudizio contabile e poste a fondamento della statuizione di condanna erariale. Pertanto, in mancanza di giudicati contrastanti sulla medesima domanda risarcitoria o restitutoria proposta in sedi diverse non può applicarsi il principio di prevalenza della sentenza emanata per ultima (Cass. sez. III, 28506/2018) al fine di impedire l'azionabilità in via esecutiva della statuizione di condanna del giudice contabile. Nella specie, peraltro, come evidenziato anche dalla Procura, non può rinvenirsi nel giudicato

assolutorio penale invocato dal ricorrente una vera fonte di accertamenti contrastanti con quelli già svolti dal giudice contabile sui medesimi fatti storici in esame.

Il Giudice contabile ha tenuto ben distinti i piani di approccio del giudizio penale e di quello erariale, apprezzando, con operazione pacifica in giurisprudenza, nell'ambito di quest'ultimo, a mente dell'art. 116 c.p.c., le risultanze istruttorie acquisite in altri giudizi, con le cautele che esige la mancata definizione dei giudizi penali che, pertanto, non potevano far stato in quello erariale.

L'oggetto del giudizio penale non è sovrapponibile a quello erariale e ciò è da ritenere sufficiente ad evitare l'asserito contrasto con precedente giudicato; la circostanza che le statuizioni civili della sentenza in favore della Regione siano state annullate non impedisce alla sentenza del Giudice erariale di produrre i propri effetti, atteso che, come sopra evidenziato, *“la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, di talché l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, solo in caso di eventuale intervenuto soddisfacimento delle somme tutte pretese a titolo erariale (Cass., SS.UU. civili, n. 473/'15, del 14 gennaio 2015).*

Per ciò, alcun contrasto di giudicato poteva dirsi ricorrente, sia perché tra le sentenze penali e quella erariale non vi era alcuna identità di oggetto, sia perché deve trattarsi di un precedente giudicato intervenuto tra le stesse parti, mentre in specie le sentenze penali integrano delle sopravvenienze al giudicato contabile, non idonee a travolgerne la stabilità” (Corte dei conti, sez. III centr. app., sent. n. 363 del 03/10/2018).

Orbene, come rilevato dalla Procura nella propria memoria, a dispetto della lettura offerta nel ricorso del RIZZO, la pronuncia assolutoria della Corte di appello di Salerno promana dichiaratamente dal solo mancato convincimento pieno in ordine all'elemento soggettivo doloso che doveva sorreggere l'imputazione di peculato. Ma prima di pervenire al dubbio sull'intenzionalità della condotta di reato contestata al RIZZO - vale a dire l'aver sottoscritto gli atti del procedimento amministrativo che condusse alla liquidazione dei corrispettivi indebiti e con ciò, secondo la sentenza in commento, esercitando “malamente tali funzioni di controllo” rimesse al proprio ruolo – il Giudice penale non solo conferma integralmente il carattere indebito dei corrispettivi in discorso, ma soprattutto il ruolo attivo e di sicuro impatto decisionale attribuito all'odierno ricorrente dalle disposizioni organizzative interne dell'ente di appartenenza, in ciò smentendo analiticamente le contrarie difese spiegate dall'imputato. Non solo il Regolamento provinciale *“riconosceva al funzionario*

Coordinatore Tecnico (alias Capoarea) l'esecuzione ed il controllo dei lavori pubblici che ricadevano nell'area di rispettiva pertinenza, senza distinguere tra strade già esistenti e da mantenere e strade di nuova realizzazione”, ma vi era anche la disposizione “del 21.5.2004 con la quale l'arch. Cavaliere, RUP dell'appalto, conferì al Rizzo la preventiva approvazione “di ogni atto” che gli sarebbe dovuto essere inviato in riferimento agli interventi, dovendosi peraltro rilevare come “se il controllo sulle attestazioni del direttore dei lavori in merito all'appalto di cui si controverte non rientrasse nell'ambito delle competenze del capoarea, non si comprenderebbe il senso di tale disposizione e non si comprenderebbe perché mai il Rizzo si intromise nella procedura in corso, sottoscrivendo l'atto della perizia di variante, il verbale di nuovi prezzi, il certificato di pagamento e la nota di trasmissione del certificato di pagamento e del Sal 2; né è possibile sostenere che il visto apposto dall'imputato su tali atti equivallesse ad una mera presa d'atto, finalizzata esclusivamente alla loro trasmissione al RUP, come sostenuto dall'imputato nel corso del suo esame, giacché una tale interpretazione finirebbe con lo sminuire la funzione del capoarea, rendendolo un mero passa-carte, laddove il Regolamento provinciale riconosceva al capo area un'elevata professionalità”.

(cfr. sent. Corte di appello di Salerno ult. cit, pagg. 36-37). Si tratta all'evidenza di ricostruzioni e argomenti che, lungi dal restituire quel ruolo del tutto “marginale” preteso dal RIZZO nel

proprio ricorso, risultano compatibili e, anzi, ulteriormente rafforzativi dello scrutinio già svolto da questo Giudice contabile nel senso dell'antigiuridicità e della grave negligenza che connotarono le condotte attribuibili all'odierno ricorrente nella genesi degli esborsi indebitamente sostenuti per pagare opere stradali in gran parte mai realizzate.

3.3. Pertanto, alla luce di quanto sopra, può e deve sussistere e permanere esigibile un titolo risarcitorio del danno erariale, in quanto fondato su presupposti sostanziali e processuali totalmente differenti e autonomi rispetto allo stretto danno “da reato”, in quanto frutto di un “sistema” di responsabilità – quella amministrativo-contabile – istituzionalmente e funzionalmente speciale, destinato anche a “convivere” con le pretese risarcitorie autonomamente coltivate per i medesimi fatti, ove integranti fattispecie di reato, dagli enti danneggiati, con il generale limite legato alla duplicazione dell'introito risarcitorio complessivamente realizzato dal danneggiato.

Ne consegue, in definitiva, che il giudicato assolutorio successivo non consente d'invocare alcuna valenza estintiva o ancor di meno modificativa – *in minus* – del debito risarcitorio del danno erariale, come irretrattabilmente accertato in sede di giurisdizione di responsabilità amministrativa.

L'iter logico-motivazionale cristallizzato nella sentenza di questa Sezione, confermata in appello, e passata in giudicato non può essere rivalutata o rivista da questo Collegio.

Infine il Collegio richiama la recente sentenza della Corte EDU, Sez. I, 9 marzo 2023, n. 20148/09, che, pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità della sentenza di condanna inflitta dalla Corte dei conti nei confronti di un assessore comunale (successiva al proscioglimento in sede penale) la Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso che si fosse verificata la violazione dell’art. 6 § 2 CEDU sulla base del fatto che l’esame in concreto del rapporto intercorso tra procedimento contabile e procedimento penale aveva dimostrato che la Corte dei conti aveva effettuato un’analisi separata ed autonoma dei fatti tenendo conto di ulteriori dati che consentivano di affermare la responsabilità civile del ricorrente. (cfr. par. 114. *“La Cour des comptes a donc non seulement procédé à une appréciation distincte des faits afin de déterminer si les éléments constitutifs d’une infraction étaient réunis, mais également tenu compte de données complémentaires permettant d’établir la responsabilité civile du requérant (Fleischner, précité, § 68 ; Ilias Papageorgiou, précité, § 54). Elle n’a pas cherché à démontrer d’abord que le requérant avait effectivement commis une infraction pénale pour pouvoir ensuite se prononcer sur la demande d’indemnisation (voir, a contrario, Lagardère, précité, § 81)”*; *“La Corte dei conti, quindi, non solo ha effettuato una valutazione separata dei fatti al fine di determinare se sussistessero gli elementi costitutivi di un reato, ma ha anche preso in considerazione ulteriori dati che*

consentissero di stabilire la responsabilità civile del ricorrente (Fleischner , sopra citato, § 68; Ilias Papageorgiou, sopra citato, § 54). Essa non ha cercato di dimostrare in primo luogo che il ricorrente avesse effettivamente commesso un reato per poi pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento (v., a contrario, Lagardère, sopra citata, § 81)”.

Infatti, neppure una assoluzione previamente pronunciata in sede penale preclude l'accertamento, sulla base di criteri probatori meno rigorosi, della responsabilità civile comportante l'obbligo di risarcimento per i medesimi fatti, tenuto conto della natura e del contesto del procedimento.

Nella medesima sentenza la Corte EDU ha richiamato la giurisprudenza della Corte costituzionale sui rapporti, in materia di presunzione di innocenza, tra il rigetto del procedimento di prescrizione e il risarcimento del danno civile, in particolare la sentenza n. 182 del 2021, che, relativamente alle norme applicabili all'azione civile in un processo penale (con riguardo all'accertamento civilistico richiesto al giudice penale relativamente alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile) ha affermato che il giudice competente a pronunciarsi sul risarcimento civile a seguito di un'assoluzione o di un rigetto del procedimento penale non deve accertare gli elementi costitutivi della responsabilità penale, ma quelli integranti la responsabilità civile. (cfr. par. 56 e 57 della sentenza CEDU). Infatti *“la mancanza di un accertamento*

incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza", dovendosi in tale sede effettuare un "accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto". In tal modo viene garantito sia il diritto alla presunzione di innocenza (non potendo la decisione nazionale sul risarcimento contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, altrimenti verrebbe sollevata una questione rientrante nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione», cfr. Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di San Marino), sia il diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro Norvegia), attraverso l'accertamento (autonomo) degli elementi costitutivi di una fattispecie di responsabilità totalmente differente. Pertanto, il "fatto" storico su cui si fonda l'accusa penale deve essere valutato nei suoi effetti giuridici in sede civile, verificando la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità erariale e non di quelli costitutivi del reato (cfr. par. 119 sent. CEDU citata: "À cet

égard, la Cour note que la Cour constitutionnelle a également précisé que le « fait » que l'acte d'accusation en matière pénale envisage « historiquement » doit être évalué quant à ses effets juridiques au civil, en cherchant non pas s'il présente les éléments constitutifs d'un délit qui, au moment de cet examen a été déclaré prescrit, mais si la conduite en cause était de nature à provoquer un dommage (paragraphe 59 ci-dessus)".

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della Regione Campania e l'inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 16.5.2024.

L'Estensore

Il Presidente

Flavia D'Oro

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 27/05/2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

